



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Collaboratore Dott.ssa Daniela Lorefice

Modifica Regolamento Elettorale di Ateneo - Titolo I – Norme per la costituzione degli organi governo dell'ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU (REA)

IL RETTORE

- VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 04 maggio 2018 n.292/2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 26 maggio 2018, in vigore dal 10 giugno 2018;
- VISTO Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con il decreto rettorale del 27.02.2014 n. 445;
- PRESO ATTO della necessità di modificare il sopra citato Regolamento Elettorale al fine di adeguare il medesimo alle modifiche introdotte dallo Statuto di Ateneo, così come aggiornato con decreto rettorale del 04 maggio 2018 n.292/2018;
- VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 29 maggio 2018, ha approvato le proposte di modifica del Titolo I – Norme per la costituzione degli organi di governo dell'ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca e nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU del Regolamento sopra citato, dando mandato al Rettore di apportare eventuali correzioni di tipo formale e lessicale che dovessero rendersi necessarie;
- VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 maggio 2018, ha espresso parere favorevole sul testo approvato dal Senato;
- RAVVISATA la necessità, emersa in sede di emanazione del Regolamento, di confermare la numerosità massima di 30 rappresentanti complessivi dei dipartimenti nel Consiglio di Facoltà (articolo 30 comma 1) e comunque non oltre il 10% dei componenti del Consiglio dei dipartimenti che partecipano alla Facoltà medesima, inserita nello Statuto precedente ma non riportato nella versione aggiornata, ai fini della semplificazione del testo;
- RAVVISATA altresì l'urgenza di procedere all'emanazione del REA e l'entrata in vigore del medesimo a decorrere dal 11 giugno 2018, per consentire il rispetto dei termini imposti dal medesimo Regolamento e il regolare svolgimento delle elezioni previste, nelle more della prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

ART. 1 - È emanato il “*Regolamento elettorale di Ateneo*”, così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 11 giugno 2018, giorno successivo all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui al decreto rettorale del 04/05/2018 rep. n. 292/2018.

ART. 3 - Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Visto Direttore generale

Dott. Aldo Urru

Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo
(Sottoscritto con firma digitale)

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO

TITOLO I - NORME PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ERSU

CAPO I Norme elettorali generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente Capo si applicano, salve specifiche disposizioni diverse, alle elezioni e designazioni dei componenti negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo e della rappresentanza dei docenti dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Art. 2 Indizione delle elezioni

1. L'organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web d'Ateneo.

2. Fatto salvo quanto previsto per le elezioni delle rappresentanze studentesche disciplinate dal Titolo II del presente Regolamento, è vietato lo svolgimento di elezioni nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre.

3. L'espressione della volontà dell'elettore avviene a voto limitato. Ogni avente diritto al voto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Art. 3 Presentazione delle candidature

1. Le candidature accompagnate da un programma, ove previste, dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui ai successivi articoli relativi alle singole procedure elettorali.

2. Qualora al termine del procedimento per la presentazione delle candidature non sia stata presentata alcuna candidatura, fatte salve particolari disposizioni relative a specifiche procedure elettorali, risulteranno eleggibili tutti coloro che hanno titolo ad essere eletti ai sensi delle norme vigenti, dello Statuto e del presente Regolamento. In questa ipotesi la procedura elettorale si svolgerà interamente secondo l'iter previsto dalle singole norme del presente Regolamento, senza vincoli di candidature.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo

1. Il personale che non presta servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, distaccato, collocato in congedo o aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, ha diritto al solo elettorato attivo.

2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trova sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

3. Particolari disposizioni del presente Regolamento possono altresì prevedere ulteriori requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

4. L'elettorato attivo e passivo è determinato alla data del primo giorno in cui si svolgono le elezioni.

Art. 5 Elenco elettorale

1. L'elenco degli elettori per il rinnovo della carica di Rettore e del Senato Accademico è pubblicato nel sito web di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

2. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato, può ricorrere entro cinque giorni dalla pubblicazione, all'organo che ha indetto le elezioni. Tale organo decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1.

Art. 6 Seggi elettorali

1. Se non diversamente disposto da particolari disposizioni del presente Regolamento, l'organo competente ad indire le elezioni provvede alla costituzione ed ubicazione del seggio o dei seggi elettorali con proprio provvedimento da emanare entro il settimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

2. Ogni seggio è composto, di norma, da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario verbalizzante individuati tra il personale tecnico amministrativo dell'Università.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano per ruolo. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 Commissione elettorale centrale

1. Per le elezioni del Rettore e del Senato Accademico, è costituita una Commissione Elettorale Centrale, di durata triennale, nominata dal Senato Accademico, con il compito di decidere sui ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, di verificare la regolarità dei risultati elettorali, nonché di svolgere le altre funzioni che le siano attribuite dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da due docenti di ruolo e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore ordinario più anziano nel ruolo o, in assenza di professori ordinari, dal professore associato più anziano nel ruolo.

Art. 8 Svolgimento delle votazioni e scrutinio

1. I seggi restano aperti, nei locali stabiliti, per non più di due giorni consecutivi. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dall'organo competente a indire le elezioni. All'interno dei seggi deve essere disponibile l'elenco nominativo dell'elettorato attivo e passivo e, ove previsto, dei candidati.
2. Sono ammessi a votare, nel rispetto del principio della segretezza del voto, gli elettori che presentino un documento di riconoscimento valido ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, provvede ad annotare gli estremi del documento sull'apposita colonna di identificazione della lista dei votanti.
4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne può attestare l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
5. Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, dopo averlo fatto firmare, consegna la scheda elettorale all'elettore perché possa esprimere il voto di preferenza all'interno di apposita cabina.
6. L'elettore disabile può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dai competenti uffici delle A.S.L. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.
7. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede.
8. Sono nulle le schede che non risultano timbrate e firmate da un componente del seggio o che recano segni o scritte tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso annullare la scheda o farsi riconoscere, oppure contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto o voti espressi in modo equivoco.
9. Al termine dello scrutinio, il Presidente provvede ad inviare il materiale, comprensivo dell'apposito verbale in duplice copia recante le operazioni di voto e di scrutinio all'organo che ha indetto le elezioni o, in caso di elezione del Rettore o del Senato Accademico o del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, alla Commissione Elettorale Centrale per la verifica della regolarità degli atti e la trasmissione dei risultati elettorali all'organo competente a proclamare gli eletti, per i successivi adempimenti. Tale attività di verifica deve concludersi entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.
10. Se non diversamente stabilito da particolari disposizioni del presente Regolamento, le votazioni sono valide se vi hanno preso parte più di un terzo degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali non è richiesto un quorum partecipativo. In caso di invalidità delle votazioni per mancanza del quorum partecipativo, le votazioni sono ripetute in seconda votazione nel periodo di tempo intercorrente da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni successivi. In tal caso, se non diversamente stabilito nei successivi articoli del presente Regolamento, sono validi i termini per gli adempimenti disciplinati per la prima votazione.
11. La seconda votazione e il ballottaggio, sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
12. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

Art. 9 Quorum strutturale e partecipativo per elezioni ad opera di organi collegiali

1. In caso di elezioni di competenza di organi collegiali, si procede alle votazioni se è presente la maggioranza dei componenti dell'organo. I componenti assenti per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che hanno presentato una valida giustificazione, non sono computati ai fini della determinazione del numero legale. Ove non si raggiunga tale maggioranza, l'organo è riconvocato in prima votazione entro i tre giorni successivi e così a seguire sino al raggiungimento del quorum strutturale.

2. La prima votazione è valida se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. Ove non si raggiunga tale maggioranza, l'organo è riconvocato in seconda votazione da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni successivi.

3. La seconda votazione e il ballottaggio, sono validi indipendentemente dal numero di coloro che esercitano il diritto di voto.

Art. 10 Proclamazione degli eletti

1. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati entro i successivi dieci giorni. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

4. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia titolo a partecipare, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

Art. 10 bis

Proclamazione degli eletti negli organi collegiali

1. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati entro i successivi cinque giorni. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato, che non raggiunga la maggioranza richiesta, se non diversamente stabilito dal presente Regolamento si procede a nuova votazione entro i successivi cinque giorni.

4. A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età.

5. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia titolo a partecipare, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

CAPO II - Il Rettore

Art. 11 Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane.

2. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari in servizio presso le università italiane in possesso del requisito di cui all'art.55 comma 3 dello Statuto.

3. Hanno diritto all'elettorato attivo:

a) i professori di ruolo in servizio;

b) i ricercatori a tempo indeterminato in servizio;

c) gli assegnisti di ricerca e i ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della L. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria. Qualora i voti espressi siano inferiori al 10% del totale della categoria, il peso attribuito a ciascun voto sarà pari a 1;

d) il personale tecnico amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei Consigli di Facoltà, e nei Consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b), c) e d) con le relative ponderazioni.

4. Ai fini dell'applicazione del sistema di ponderazione relativo alle categorie di cui al comma 3 lett. c), d) ed e), ai voti espressi dai votanti dovrà applicarsi la seguente formula per determinare il numero dei voti ponderati da attribuirsi a ciascun candidato:

Voto attribuito al candidato α) =

$$\frac{(\text{n. voti a favore del candidato } \alpha) * (\text{n. dei voti ponderati assegnati alla categoria})}{(\text{n. dei votanti della categoria})}$$

Al risultato così ottenuto non deve essere applicato alcun arrotondamento e il voto è attribuito con l'indicazione del secondo decimale. In caso di parità si tiene conto anche del terzo decimale.

5. Ai fini della determinazione dei voti espressi dalla componente di cui al comma 3 lett. e), lo studente eletto rappresentante in più organismi, tra quelli indicati nell'art. 10 comma 5 lett. e) dello Statuto, può esprimere un solo voto.

Art. 12 Indizione elezioni

1. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il professore ordinario Decano per ruolo con apposito bando, da pubblicarsi nel sito web di Ateneo, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale, stabilisce la data della votazione e dell'eventuale ballottaggio.

Art. 13 Presentazione delle candidature alla Commissione elettorale centrale

1. Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno precedente la data fissata per la prima votazione. Il Decano rende noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo. Non saranno ritenuti validi, ai fini dell'elezione, i voti relativi a nominativi non contenuti in tali elenchi.

2. Qualora non siano state presentate candidature, il Decano rinvia le elezioni per non più di 10 giorni. Qualora, nonostante il rinvio, non siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 14 Votazioni

1. Le votazioni sono valide nel rispetto del quorum di cui all'articolo 8 commi 10 e 11 del presente Regolamento, tenuto conto delle ponderazioni di cui al precedente articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.

2. È eletto Rettore il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, tenuto conto delle ponderazioni di cui al precedente articolo 11 comma 3 del presente Regolamento.

3. Il risultato elettorale è calcolato attraverso l'applicazione della ponderazione dei voti espressi dalle categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente articolo 11 commi 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 15 Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale centrale e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 comma 1 dello statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

2. Il Decano comunica il nominativo al Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, per la successiva emanazione del relativo decreto ministeriale di nomina.

Art. 16 Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica del Rettore o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore ordinario Decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che segue il Decano in ordine di anzianità di ruolo, entro 15 giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.

2. Le votazioni devono essere espletate entro i successivi 60 giorni. Il procedimento segue le regole indicate negli articoli precedenti.

CAPO III - IL SENATO ACCADEMICO

Art. 17 Indizione delle elezioni ed elettorato attivo e passivo

1. Trenta giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze nel Senato Accademico indicate dall'art. 12, comma 3 lett. b) e d) dello Statuto, il Rettore indice le elezioni con apposito decreto da pubblicare nel sito web di Ateneo.

2. Il decreto indica le date delle elezioni, il numero dei seggi elettorali da costituire, l'orario di apertura e di chiusura degli stessi e il numero degli eligendi per ciascuna categoria rappresentata.

3. Ai fini dell'elezione dei docenti rappresentanti delle macro aree, di cui all'art. 12 comma 3 lett. b) e art.

24 bis dello Statuto, hanno diritto all'elettorato attivo i docenti in servizio nell'Ateneo alla data delle votazioni, suddivisi nei seguenti collegi elettorali:

- a) Macro Area 1 – Scienze e tecnologie formali e sperimentali, che ricomprende le Aree: 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 09;
- b) Macro Area 2 – Scienze della vita, che ricomprende le Aree: 03, 05, 06 e 07;
- c) Macro Area 3 – Scienze umane, politiche e sociali, che ricomprende le Aree 10, 11, 12, 13 e 14.

Hanno diritto all'elettorato passivo i docenti in servizio nell'Ateneo alla data delle votazioni, suddivisi in collegi elettorali così come sopra indicati, in possesso del requisito di cui all'art. 55 comma 3 dello statuto.

I docenti afferenti alle Aree 03 Scienze chimiche e 07 Scienze agrarie e veterinarie dovranno esercitare l'opzione per il collegio elettorale di riferimento al fine di consentire la pubblicazione degli elenchi di elettorato attivo e passivo nei termini indicati nell'articolo 5 comma 1.

4. I docenti di cui al comma 3 possono svolgere le attività se in possesso dei requisiti di cui all'art.55 comma 1 dello statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

5. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, di cui all'art.12 comma 3 lett. d), ha diritto all'elettorato attivo il personale tecnico amministrativo di ruolo, di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici che, alla data delle votazioni rivestano tale qualifica. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo di ruolo, di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici che, alla data delle votazioni rivestano tale qualifica e siano in possesso del requisito di cui all'art.55 comma 3 dello Statuto.

6. I componenti del Senato di cui al presente articolo non possono ricoprire l'incarico di componente del Senato se in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 56 comma 1 dello Statuto.

7. La carica di componente del Senato Accademico può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

Art. 18 Collegi elettorali (abrogato)

Art. 19 Elettorato attivo e passivo (abrogato)

Art. 20 Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei direttori di dipartimento, di cui all'art. 12 comma 3 lett. a) dello Statuto, il Direttore del dipartimento neo eletto subentra al Direttore uscente.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei docenti del Senato, di cui all'art. 12, comma 3 lett. b) dello Statuto, il Rettore indice entro 20 giorni, limitatamente alla componente da sostituire, elezioni suppletive.

3. Coloro che risultano eletti ai sensi del precedente comma 3, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato di cui al presente comma.

CAPO IV Il Consiglio di Amministrazione

Art. 21 Requisiti per la nomina

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 2 lett. b) e c) dello Statuto. Gli stessi non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 56, comma 1, dello Statuto e, limitatamente alla componente esterna, in una delle situazioni di cui all'art.14 comma 3 dello Statuto.

2. I rappresentanti della componente docente di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) dello Statuto possono essere designati dal Senato Accademico se in possesso del requisito di cui all'art. 55 comma 3 dello Statuto. Gli stessi possono svolgere le attività se in possesso dei requisiti di cui all'art.55 comma 1 dello Statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione può essere rinnovata consecutivamente

una sola volta.

Art. 22 Presentazione e votazione delle rose

1. Nella prima seduta del Senato Accademico, costituito così come indicato negli articoli precedenti il Rettore, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, sentita la Commissione Etica, propone al Senato Accademico per la votazione una rosa di candidati per la nomina della componente esterna, del personale docente e del personale tecnico amministrativo. I componenti della rosa devono essere in misura doppia rispetto ai candidati da designare, la composizione deve rispettare il principio di pari opportunità di genere, per una quota pari ad almeno 1/3 del numero complessivo dei candidati. I nominativi del personale docente e del personale tecnico amministrativo sono comunicati ai componenti del Senato almeno 5 giorni prima della seduta.
2. Il Senato Accademico, valutati i curricula dei candidati, procede per ciascuna componente alla designazione, mediante votazione a voto palese con una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto.
3. In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste, il Rettore, sentita la Commissione Etica, può presentare entro i successivi 15 giorni, al Senato Accademico, una nuova rosa di candidati.

Art. 23 Sostituzioni in corso di mandato

1. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica, decadenza da parte di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico entro 30 giorni procede ad una nuova designazione, limitatamente alla componente da sostituire, secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.
2. Coloro che risultano designati ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

CAPO IV bis - Elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

Art. 23 bis Rappresentante dei Docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

1. L'elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. è indetta dal Rettore. La carica ha durata triennale. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito nel titolo I, capo I, del presente regolamento.
2. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o decadenza da parte del docente eletto, il Rettore indice entro venti giorni le elezioni che devono essere svolte nei successivi trenta.
3. Colui che risulta eletto ai sensi del precedente comma, ricoprirà la carica immediatamente dopo la nomina e fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

CAPO V - Elezioni degli organi del Dipartimento

Art. 24 Il Direttore

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento, così come composto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario, può essere eletto un professore associato.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di dipartimento.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, i professori associati afferenti al dipartimento, in possesso del requisito di cui all'art. 55 comma 3 dello statuto.
4. Il professore ordinario Decano per ruolo, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di dipartimento per l'elezione del nuovo Direttore e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà aver luogo non prima di tre giorni ed entro 10 giorni dalla prima. In caso di indisponibilità da parte del Decano le stesse funzioni saranno svolte dal professore ordinario che segue il Decano in ordine di anzianità per ruolo.
5. Il Decano provvede contestualmente alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente ed un segretario ed invita gli aventi diritto a presentare le candidature.
6. Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al Decano, che ne cura la pubblicazione nel sito web del dipartimento, entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data fissata per la prima votazione.
7. Qualora non siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni dell'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
8. Entro i cinque giorni antecedenti a quello delle votazioni sono pubblicati nel sito web del

dipartimento gli elenchi dell'elettorato attivo e dei candidati o dell'elettorato passivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy. Contro l'inclusione o esclusione è ammesso il ricorso al Decano entro due giorni; il decano decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi.

9. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.

10 Il Direttore è nominato dal Rettore se in possesso dei requisiti di cui all'art.55 comma 1 dello statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

11 Il Direttore è altresì nominato previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 56 comma 3 dello Statuto.

Art. 25 La Giunta

1. Nella prima seduta del Consiglio presieduto dal Direttore eletto secondo quanto indicato nel precedente articolo sono nominati, su proposta del medesimo, i componenti della Giunta di cui all'art. 32 comma 1 lett.b) dello Statuto. Il Direttore propone al Consiglio i nominativi da designare, nel numero determinato da ciascun dipartimento con proprio regolamento e tale proposta deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

2. La componente docente di cui all'art. 32 comma 1 lett. b) dello Statuto deve essere costituita in misura non inferiore al 60% da professori ordinari e associati.

Art. 26 Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di Dipartimento indice le elezioni, con apposito bando reso pubblico nel sito web del dipartimento. Il bando deve indicare la data delle elezioni, da svolgersi da un minimo di cinque ad un massimo di 10 giorni successivi alla data di indizione, l'ubicazione dei seggi elettorali, l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi ed il numero degli eligendi.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo di ruolo di ogni area funzionale e categoria che, alla data delle votazioni, risulta assegnato al dipartimento. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo devono essere pubblicati nel sito web del dipartimento entro i cinque giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Contro l'inclusione o esclusione è ammesso il ricorso al Direttore entro due giorni; il Direttore decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi.

3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio è definito dai regolamenti di Dipartimento, nel rispetto del limite statutario del 10% rispetto alle componenti di cui all'art.28 comma 1 lettere a) e b) dello Statuto. Qualora il personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento sia pari o inferiore al 10% delle componenti, non si procede all'elezione e detto personale, nella sua interezza, è componente del Consiglio.

4. Per la validità delle elezioni di cui al comma 1 non è richiesto un quorum partecipativo. Sono eletti nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.

Art. 27

Elezioni dei rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca nel Consiglio e nella Giunta di Dipartimento

1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze degli studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento, il Direttore di dipartimento indice le elezioni con apposito bando reso pubblico nel sito web del dipartimento. Il bando deve indicare la data delle elezioni, da svolgersi da un minimo di cinque ad un massimo di 10 giorni successivi alla data di indizione, l'ubicazione dei seggi elettorali, l'orario di apertura e di chiusura dei medesimi ed il numero degli eligendi, nel rispetto di quanto indicato dallo Statuto. Per la validità di tali elezioni non è richiesto un quorum partecipativo.

2. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo e passivo gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti così come indicato dall'art.28 comma 1 lett.d) dello Statuto. Nel caso di dottorandi e specializzandi, che svolgono la loro attività all'interno di due o più Dipartimenti, ai fini dell'elezione si farà riferimento al Dipartimento cui afferiscono, rispettivamente, il

tutor e il coordinatore della scuola di specializzazione, se docente dell'Ateneo. Se il tutor non è docente dell'Ateneo si farà riferimento al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore del dottorato. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito web del dipartimento entro i cinque giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Contro l'inclusione o esclusione è ammesso il ricorso al Direttore entro due giorni; il Direttore decide entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi.

3. Per le elezioni del rappresentante nella Giunta di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti così come indicato dall'art. 32 comma 1 lett.c) dello Statuto.

4. Sono eletti nel Consiglio di dipartimento i rappresentanti che ottengono il maggior numero di voti, nella misura pari al 15% della numerosità del Consiglio nella sua interezza. E' eletto nella Giunta il rappresentante che ottiene il maggior numero dei voti.

5. In caso di parità di voti precede il più giovane di età.

Art. 28 Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Direttore di dipartimento cessi dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano indice entro 20 giorni le elezioni. Il neo eletto prende servizio anche in corso d'anno, a decorrere dalla nomina del Rettore e fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti elettivi del Consiglio e della Giunta di dipartimento, di cui ai precedenti articoli 26 e 27 del presente Regolamento, il Direttore entro 20 giorni procederà a svolgere le elezioni per il rinnovo della componente da sostituire. Il componente eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti della Giunta di dipartimento, il Direttore entro 20 giorni, procederà ad una nuova proposta di nomina al Consiglio, secondo le modalità indicate nell'articolo 25. Il componente nominato ai sensi del precedente comma, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

4. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

CAPO VI - Elezioni degli organi della Facoltà

Art. 29 Il Presidente del Consiglio di Facoltà

1. Il Presidente del Consiglio di Facoltà è eletto dal Consiglio di facoltà, così come composto ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà medesima.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di Facoltà.

3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari, che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, in possesso del requisito di cui all'art. 55 comma 3 dello statuto.

4. Il professore ordinario Decano per ruolo in Consiglio, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Facoltà per l'elezione del nuovo Presidente e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà aver luogo non prima di tre giorni ed entro dieci giorni dalla prima. In caso di indisponibilità da parte del Decano le stesse funzioni saranno svolte dal professore ordinario che segue il decano in ordine di anzianità per ruolo.

5. Il Decano provvede contestualmente alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente ed un segretario ed invita gli aventi diritto a presentare le candidature.

6. Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al Decano, che ne cura la pubblicazione nel sito web della facoltà, entro e non oltre i 5 giorni precedenti la data fissata per la prima votazione.

7. Qualora non siano state presentate candidature, si applicano le disposizioni dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

8. Entro i cinque giorni antecedenti a quello delle votazioni sono pubblicati nel sito web della Facoltà gli elenchi dell'elettorato attivo e dei candidati o dell'elettorato passivo nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

9. Il Presidente è proclamato eletto dal Decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.

10. Il Presidente è nominato dal Rettore se in possesso dei requisiti di cui all'art. 55 comma 1 dello statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

11. Il Presidente è altresì nominato previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 56 comma 4 dello Statuto.

Art. 30 Nomina rappresentanti dei dipartimenti nel Consiglio di Facoltà

1. Nel Consiglio di facoltà il numero dei rappresentanti di ciascun dipartimento è definito, in base alle indicazioni fornite dagli uffici per un triennio, in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti, nella misura minima del 2% di CFU del totale dei crediti impartiti complessivamente nei corsi di studio coordinati dalla facoltà medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di CFU si considerano anche gli insegnamenti mutuati. Il numero complessivo dei rappresentanti non può essere superiore a 30 e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che partecipano alla Facoltà medesima.

2. Determinata la quota di consiglieri spettanti a ciascun dipartimento, ai sensi dei commi precedenti, da questa si scomputano i Coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse afferenti a ciascuno di essi. Per la parte eccedente il Consiglio di dipartimento, successivamente alla nomina di componenti della Giunta, nella medesima seduta nomina, su proposta del Direttore, i rappresentanti della giunta rappresentanti in Consiglio di facoltà. Ogni rappresentante può far parte di un unico Consiglio di Facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro 5 giorni dalla data di nomina.

3. Nel caso in cui il numero di coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse afferenti al dipartimento ecceda il numero di consiglieri ad esso spettanti, il Consiglio di dipartimento determinerà, per la quota spettante, i Coordinatori che saranno rappresentati in Consiglio di facoltà, fermo restando il diritto a partecipare dei coordinatori non designati alle sedute del Consiglio medesimo.

4. Le modalità di elezioni delle rappresentanze studentesche sono disciplinate nel Titolo II del presente regolamento.

Art. 31

**Elezione da parte dei dipartimenti delle rappresentanze elettive nel Consiglio di facoltà
(abrogato)**

Art. 32

**Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di facoltà
(abrogato)**

Art. 33

Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Presidente del consiglio di facoltà cessi dall'incarico in corso di mandato o cessi di svolgere attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, il professore ordinario Decano in Consiglio, indice entro 30 giorni le elezioni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.

2. In caso di rinuncia, dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica da parte di uno dei Direttori di dipartimento o dei Coordinatori di corso di studio del Consiglio di facoltà di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c1) dello Statuto, allo stesso subentrano, nell'ambito della medesima componente, rispettivamente, il Direttore neoletto e il nuovo Coordinatore di corso di studio o di classe.

3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione anticipata dalla carica o venir meno dei requisiti di uno dei componenti del Consiglio di facoltà di cui agli articoli 36, comma 1 lett. c) dello Statuto, il Direttore del dipartimento interessato procede entro 20 giorni alla sua sostituzione.

4. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

CAPO VII - Elezioni degli organi del Corso di studio o di classe

Art. 34

**Composizione del Consiglio di Corso di studio o di classe
(abrogato)**

Art. 35 Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, così come composto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, tra i professori che svolgono attività

didattica nel corso di studio.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo i componenti del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio, classe o interclasse, in possesso del requisito di cui all'art.55 comma 3 dello Statuto.
4. Il professore ordinario Decano per ruolo, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore uscente, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di corso per l'elezione del nuovo Coordinatore e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà aver luogo non prima di 3 giorni ed entro 10 giorni dalla prima. In caso di indisponibilità da parte del decano le stesse funzioni saranno svolte dal professore ordinario che segue il Decano in ordine di anzianità per ruolo. In assenza di professori ordinari in Consiglio le stesse funzioni saranno svolte dal professore associato più anziano per ruolo.
5. Contestualmente alla convocazione il Decano provvede alla nomina di una Commissione elettorale composta da un Presidente, un componente e un segretario ed invita gli aventi diritto a presentare eventuali candidature.
6. Le candidature e gli eventuali programmi devono essere presentati per iscritto al Decano, che ne cura la pubblicazione nel sito web della facoltà, entro e non oltre i 5 giorni precedenti la data fissata per la prima votazione.
7. Qualora non siano state presentate candidature si applicano le disposizioni dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento.
8. Gli elenchi dell'elettorato attivo e dei candidati o dell'elettorato passivo sono pubblicati nel sito web di Facoltà entro i cinque giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
9. Il Coordinatore è proclamato eletto dal Decano, che ne comunica il nominativo al Rettore per il decreto di nomina.
10. Il Coordinatore è nominato dal Rettore se in possesso dei requisiti di cui all'art.55 comma 1 dello Statuto. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.
11. Il Coordinatore è altresì nominato previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 56 commi 3 e 4 dello Statuto.

**Art. 36 Elezione delle rappresentanze elettive nella Giunta di corso di studio o di classe
(abrogato)**

Art. 37 Sostituzioni in corso di mandato

1. Nel caso in cui il Coordinatore di corso di studio o di classe cessi dall'incarico in corso di mandato, il professore ordinario decano in Consiglio o, in caso di assenza, il professore associato più anziano per ruolo, indice entro 30 giorni le elezioni. Il neoeletto prende servizio anche in corso d'anno, immediatamente dopo la nomina.
2. Coloro che risultano eletti ai sensi dei precedenti commi, restano in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato.

Art. 38 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui al decreto rettorale del 04/05/2018 rep. n. 292/2018.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del presente Regolamento, le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore di dipartimento per il triennio 2018-2021, sono indette dal Decano del dipartimento il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Decano convoca la seduta straordinaria del Consiglio di dipartimento e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà svolgersi da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni dalla data di svolgimento della prima votazione. Qualora non siano state presentate candidature entro il termine previsto dall'articolo 24 comma 6 del presente Regolamento, si applica quanto indicato nell'articolo 3 comma 2 del Regolamento medesimo. In deroga a quanto previsto dall'art. 26 del presente Regolamento, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio e nella Giunta di dipartimento per il triennio 2018-2021, sono indette dal Decano del dipartimento il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento e devono svolgersi da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni successivi alla data di indizione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito web del

dipartimento il giorno successivo a quello di indizione delle elezioni. Contro l'inclusione o l'esclusione è ammesso ricorso al Decano il giorno successivo a quello della pubblicazione; il Decano decide entro un termine congruo al fine di inserire, se dovuto, il nominativo negli elenchi già citati.

3. In deroga a quanto previsto dall'art.27 del presente Regolamento, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca nel consiglio e nella giunta di dipartimento per il triennio 2018-2021, sono indette dal Decano del dipartimento il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento e devono svolgersi da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni successivi alla data di indizione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 comma 2 del presente Regolamento, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito web del dipartimento il giorno successivo a quello di indizione delle elezioni. Contro l'inclusione o l'esclusione è ammesso ricorso al Decano entro il giorno successivo a quello della pubblicazione; il Decano decide entro un termine congruo al fine di inserire, se dovuto, il nominativo negli elenchi già citati.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 del presente Regolamento, le elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore per il triennio 2018-2021, sono indette dal Decano del Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse il giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Il Decano convoca la seduta straordinaria del Consiglio e fissa la data per l'eventuale seconda votazione, che dovrà svolgersi da un minimo di tre ad un massimo di cinque giorni dalla data di svolgimento della prima votazione. Qualora non siano state presentate candidature entro il termine previsto dall'articolo 35 comma 6 del presente Regolamento, si applica quanto indicato nell'articolo 3 comma 2 del Regolamento medesimo.

5. Quanto indicato negli articoli 20 comma 3, 23 comma 2, 28 comma 4, 33 comma 4 e 37 comma 2 si applica alle cariche che verranno rinnovate a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento.